Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2025
PARTE ECONOMICA

Il giorno 24 novembre 2025, alle ore 15:00, presso la sala degli Atti Accademici dell'Università degli Studi del Sannio, ubicata al primo piano di Palazzo San Domenico, sito in Benevento, alla Piazza Guerrazzi, n. 1, la Delegazione di Parte Pubblica, composta dalla Professoressa Maria MORENO, Rettrice, e dall'Ingegnere Gianluca Basile, Direttore Generale, e la Delegazione Sindacale, così costituita:

- Componenti della Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.)

  Mastroianni Massimo

  Malafarina Vincenzo

  Mazzone Monica

- Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

  C.I.S.L. – F.S.U.R.- Settore Università Landi Emilio

  F.L.C.-C.G.I.L. Forte Emilio

  Federazione GILDA- UNAMS Lombardi Ivan

  SNALS-Confsal Di Donato Irma

  ANIEF /

ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del *"Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019-2021"*, stipulato il 18 gennaio 2024 (di seguito CCNL 2019-2021), hanno sottoscritto l'Ipotesi di Contratto Collettivo Integrativo di Lavoro della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2025 (parte economica), come di seguito riportata:

PREMESSO CHE

- in data 20 dicembre 2024 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Integrativo della Università degli Studi del Sannio per l'anno 2024;
- ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, del CCNL 2019-2021, nelle more della stipula di un contratto collettivo integrativo di durata triennale riferito a tutte le materie indicate nelle specifiche sezioni del predetto Contratto, si ritiene opportuno procedere, per l'anno 2025, alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo che disciplini le materie di cui all'articolo 81, comma 3, del CCNL 2019-2021 non già regolate dagli accordi integrativi innanzi richiamati;

- il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027 è stato approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2025;
- ai sensi del CCNL 2019-2021 nella costituzione dei fondi di cui agli articoli 119 e 121, si applicano le vigenti disposizioni di legge che ne limitano complessivamente la crescita;
- in materia di contrattazione integrativa, secondo le indicazioni operative fornite dal Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, nella *"Sezione Monitoraggio della Contrattazione Integrativa"*, della Circolare del 15 giugno 2020, numero 16, relativa al "*Conto Annuale 2019*" e della Circolare del 28 giugno 2021, numero 18, relativa al "*Conto Annuale 2020*", alcune "voci" che costituiscono i fondi per il trattamento accessorio non sono soggette ai vincoli di spesa e per l'individuazione delle stesse è possibile far riferimento alle indicazioni normative o giurisprudenziali e agli orientamenti desunti dai pareri resi dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, tra cui, in ultimo e in particolare, il parere reso dal predetto Dipartimento con nota protocollo 257831 del 18 dicembre 2018 alla Regione Lombardia, che contiene l'elencazione delle voci non soggette alla verifica del limite, che, sia pur con riferimento alle funzioni locali, assume *"…carattere di generalità con riferimento agli istituti omogenei tra i diversi comparti di contrattazione collettiva…"*;
- secondo quanto disposto dalla Circolare dell'8 maggio 2018, numero 2, emanata dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alle risorse aventi carattere di certezza e stabilità dei fondi per la contrattazione integrativa, è possibile aggiungere quelle risorse da destinare al trattamento accessorio delle unità di personale interessate dalla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs.n° 75/2017, da quantificare alla luce dei dati del "*Conto Annuale 2017*" relativi al personale tecnico amministrativo a tempo determinato;
- in particolare, con riferimento alle predette risorse, la Circolare innanzi richiamata, ha chiarito che le Amministrazioni possono derogare al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75, in presenza di *"… eventuali disposizioni di legge che introducono deroghe al regime ordinario delle assunzioni con contestuale copertura della relativa spesa, anche con riferimento al trattamento economico accessorio …"* e che tra *"… le predette disposizioni possa essere considerato anche l'articolo 20, comma 3, del Decreto Legislativo n.75/2017…"*;
- secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Università e della Ricerca dell'11 ottobre 2024, numero di protocollo 12441, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera nei confronti del salario accessorio da destinare alle unità di personale tecnico-amministrativo assunte con le risorse finanziate dall'articolo 1, comma 297, della legge di bilancio 2022 (Piani straordinari), qualora si riscontri un effettivo incremento del suddetto personale rispetto alla data del 31.12.2021 e nel rispetto delle indicazioni contenute nella medesima nota ministeriale;
- ai sensi dell'articolo 1, comma 832, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 e tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Ministero dell'Economia e della Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Circolare del 7 aprile

2025, n. 8, sono consentiti, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75 (limite 2016), gli incrementi della parte fissa dei fondi per il trattamento accessorio del personale *"…per un importo non superiore al 10 per cento del valore dei predetti fondi, determinato per l'anno 2016, ai sensi del richiamato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 e certificato ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o delle analoghe disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, al netto delle eventuali risorse per lavoro straordinario ivi presenti…"*, a seguito dell'effettuazione di assunzioni di unità personale a tempo indeterminato in misura inferiore rispetto a quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di *turn over* e asseverazione dei relativi risparmi da parte degli organi di controllo.

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Capo I
Parte Generale

Articolo 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo integrativo si applica a tutto il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso la Università degli Studi del Sannio, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato e con regime di impegno orario a tempo pieno e a tempo parziale.
2. Il presente contratto collettivo integrativo disciplina gli istituti economici di cui ai successivi articoli e conserva la sua validità ed efficacia per l'anno 2025.
3. Ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del CCNL 2019-2021 il presente contratto collettivo integrativo conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo integrativo, fermo restando il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri effettuata dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.
4. Il presente contratto collettivo integrativo, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 81, è improntato ai principi di cui all'articolo 9 del CCNL 2019-2021.

Articolo 2
Procedura di stipulazione e attuazione del contratto

1. La stipula del presente accordo si intende regolarmente perfezionata con la sottoscrizione dello stesso da parte dei soggetti negoziali, così come individuati dall'articolo 81, comma 1, del CCNL 2019-2021, a seguito della autorizzazione del Consiglio di Amministrazione della Università degli Studi del Sannio e fatto salvo il controllo del Collegio dei Revisori dei Conti sulla compatibilità dei costi ai sensi dell'articolo 8, comma 8, del CCNL 2019-2021.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del precedente articolo, gli istituti economici definiti dal presente contratto collettivo integrativo verranno applicati entro trenta giorni dalla sua stipulazione, fatti salvi i termini più ampi in esso previsti.

Capo II
Trattamento economico accessorio

Articolo 3
Disposizioni generali

1. Gli istituti del trattamento economico accessorio previsti dal presente contratto collettivo integrativo sono disciplinati nel rispetto dell'articolo 45, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei "…*principi…di differenziazione nel riconoscimento degli incentivi*…", secondo quanto espressamente disposto dall'articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, e degli indirizzi applicativi in materia di contrattazione collettiva integrativa che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha dapprima definito con la Circolare del 13 maggio 2010, n. 7, e successivamente richiamato con la Circolare del 17 febbraio 2011, numero 1.
2. Gli istituti del trattamento economico accessorio previsti dal presente contratto sono, altresì, disciplinati nel rispetto dei criteri previsti dal Sistema di Misurazione e di Valutazione delle Performance relativo all'anno di riferimento del presente contratto.

Articolo 4
Costituzione dei fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio per l'anno 2025

1. Le Parti, preliminarmente, prendono atto che i fondi destinati al finanziamento del trattamento economico accessorio sono determinati ai sensi degli articoli 119 e 121 del CCNL 2019-2021.
2. Le risorse che costituiscono i fondi di cui agli articoli 119 e 121 del CCNL 2019-2021, ammontano, per l'anno 2025, all'importo lordo complessivo di € 1.136.025,36, al netto delle decurtazioni previste dalla normativa vigente e delle risorse già destinate dai precedenti contratti collettivi integrativi alle Progressioni Economiche Orizzontali (PEO), secondo la ripartizione riportata nella seguente tabella:

TIPOLOGIA RISORSE	FONDO RISORSE DECENTRATE AREE (art 119 CCNL 2019-2021)	FONDO RISORSE DECENTRATE PERSONALE DELL'AREA EP (art. 121 CCNL 2019-2021)	TOTALE FONDI (artt. 119 e 121 CCNL 2019-2021) ANNO 2025
Risorse stabili contenute nel limite 2016	€ 232.911,06	€ 42.733,46	€ 275.644,52
Risorse stabili non soggette alla verifica del limite 2016	€ 123.111,97	€ 24.358,66	€ 147.470,63
Risorse variabili non soggette alla verifica del limite 2016	€ 552.797,08	€ 177.933,80	€ 730.730,88
TOTALI	€ 908.820,11	€ 245.025,92	€ 1.153.846,03

3. Le risorse destinate alla corresponsione dei compensi per le prestazioni di lavoro straordinario, che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni di lavoro, certificate, per l'anno 2016, nell'importo complessivo di € 53.079,00 e che a seguito delle riduzioni stabili disposte dai precedenti contratti collettivi integrativi (ai sensi dell'articolo 119, comma 1, lettera b) del

CCNL 2019-2021), pari a € 38.079,00, ammontano, per l'anno 2025, a € 15.000,00, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Articolo 5
Fondo risorse decentrate personale delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari: utilizzo

1. Le Parti prendono atto di quanto segue:
   a) ai sensi dell'articolo 120, comma 1 del vigente CCNL 2019-2021, le *"…amministrazioni rendono annualmente disponibili per la contrattazione integrativa tutte le risorse confluite nel Fondo risorse decentrate aree, al netto delle risorse già destinate agli incarichi di cui all'art. 87 (Posizioni organizzative e professionali) ed alla indennità di cui al comma 5…"*;
   b) le risorse di cui al punto precedente risultano essere le seguenti:

Risorse destinate alle posizioni organizzative di cui all'articolo 87 del CCNL 2019-2021 (ex-Indennità di responsabilità spettante alle unità di personale inquadrate nella Categoria D, secondo la disciplina di cui all'ex-articolo 91, commi 3 e 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008 (ex-articolo 64, comma 1, lettera d) del CCNL 2016-2018) – valore annualità precedente	€ 152.390,29
Indennità accessoria mensile spettante alle unità di personale inquadrate nell'Area degli Operatori, nell'Area dei Collaboratori e nell'Area dei Funzionari, di cui all'articolo 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, come confermata dall'articolo 120, comma 5, del CCNL 2019-2021 – valore annualità precedente	€ 135.591,96
Totale	€ 287.982,25

   c) ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del CCNL 2019-2021, la contrattazione integrativa destina ai trattamenti economici di cui al comma 2 del medesimo articolo, lettere a), b), c) e g) la parte prevalente delle risorse di cui all'articolo 119, comma 2, del CCNL 2019-2021, con esclusione delle lettere c) ed f), e almeno il 30% delle stesse ai trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attività svolta di cui all'articolo 120, comma 2, lettera a) del CCNL 2019-2021. Le Parti prendono atto che le risorse variabili che costituiscono il parametro di riferimento per le verifiche innanzi specificate ammontano a € 297.918,60. Le parti concordano nel considerare quale parte prevalente delle predette risorse una percentuale superiore al 50%.
2. Tenuto conto di quanto disposto dal precedente comma, le Parti concordano di ripartire le risorse del Fondo risorse decentrate aree, costituito ai sensi dell'articolo 119 del vigente CCNL 2019-2021, che ammontano, per l'anno 2025, a € 908.820,11, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, nel modo seguente:

Indennità accessoria mensile di cui all'articolo 41, comma 4, del CCNL 27.01.2005, come confermata dall'articolo 120, comma 5, del CCNL 2019-2021	€ 196.864,56
Trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attività svolta, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera a) del CCNL 2019-2021, comprensivi della maggiorazione di cui all'articolo 19 del CCNL 2019-2021, pari ad € 1.000,00 – Importo pari al 42,80% del 51%, delle risorse variabili di cui all'articolo 119, comma 2, del CCNL 2019-2021, con esclusione delle lettere c), f) (per cui il vincolo fissato dall'articolo 120, comma 3, del CCNL 2019-2021, risulta rispettato)	€ 65.025,76
Trattamenti economici correlati alla performance organizzativa ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lettera b) del CCNL 2019-2021	€ 67.031,16
Indennità correlate alle condizioni di lavoro del personale ai sensi dell'articolo 120, comma 2, lett. c) del CCNL 2019-2021	€ 58.411,89
Indennità di specifiche responsabilità di cui all'articolo 117 del CCNL 2019-2021 (articolo 120, comma 2, lett. d) CCNL 2019-2021)	€ 79.570,00
Progressioni economiche del personale di cui all'articolo 86 del CCNL 2019-2021 (articolo 120, comma 2, lett. e) CCNL 2019-2021) come da Accordo "stralcio" sottoscritto in data 26 settembre 2025	€ 65.038,60
Indennità di posizione organizzativa e professionale di cui all'articolo 87 del CCNL 2019-2021 (articolo 120, comma 2, lett. f) CCNL 2019-2021)	€ 183.824,85
Compensi riconosciuti al personale ai sensi delle diposizioni di legge (articolo 120, comma 2, lettera h) del CCNL 2019-2021) – *Risorse derivanti da attività in conto terzi e destinate al Fondo Comune di Ateneo*, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 28.05.1981, n. 255, conv. nella Legge 24-07-1981, n.391	€ 61.474,81
Compensi riconosciuti al personale ai sensi delle diposizioni di legge (articolo 120, comma 2, lettera h) del CCNL 2019-2021) – *Risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50*	€ 131.578,48
TOTALE	€ 908.820,11

3. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale superiore all'80%, l'indennità di produttività collegata alla performance individuale e l'indennità di posizione organizzativa e professionale, ove spettanti, sono corrisposte in misura piena. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale pari o inferiore all'80%, le predette indennità sono corrisposte in maniera direttamente proporzionale al regime orario adottato. La indennità accessoria mensile è sempre corrisposta in maniera direttamente proporzionale al regime orario adottato.

Articolo 6
Indennità accessoria mensile (IMA) spettante al personale delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari

1. Ai sensi dell'articolo 120, comma 5 del CCNL 2019-2021, i valori della indennità accessoria mensile (IMA) di cui all'articolo 41, comma 4, del Contratto Collettivo

Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, sottoscritto il 27 gennaio 2005, sono definiti secondo le misure annue, lordo dipendente, dalla seguente tabella:

Area dei funzionari	€ 1.200,00
Area dei collaboratori	€ 1.150,00
Area degli operatori	€ 650,00

2. L'indennità accessoria mensile è strettamente correlata all'esigenza di incentivare l'impegno lavorativo e la qualità della prestazione del dipendente, quali presupposti imprescindibili per garantire il miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia della azione amministrativa e il necessario supporto ai processi di riorganizzazione complessiva dell'ateneo.
3. Il budget destinato alla indennità accessoria mensile ammonta complessivamente, per l'anno 2025, a € 196.864,56, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.
4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata, a titolo di acconto, in rate mensili, salvo conguaglio a fine anno a seguito della verifica del regolare svolgimento delle attività di competenza dei singoli Settori e delle Unità Organizzative, con effettivi riscontri di miglioramento dei livelli di efficienza e di efficacia dell'azione amministrativa.
5. La verifica di cui al comma 4 del presente articolo è effettuata dal Direttore Generale, sentiti i Responsabili dei Settori e delle Unità Organizzative, mediante l'adozione di un formale provvedimento.

Articolo 7
Trattamenti economici correlati alla valutazione individuale dell'attività svolta e destinati al personale delle Aree degli Operatori e dei Collaboratori

1. Alle unità di personale inquadrate nell'Area degli Operatori e nell'Area dei Collaboratori è corrisposto un trattamento economico correlato alla valutazione individuale dell'attività svolta, in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance relativo all'anno di riferimento del presente contratto, di cui al comma 4 del presente articolo.
2. I valori del predetto trattamento economico sono definiti secondo le misure annue, lordo dipendente, dalla seguente tabella:

Area dei collaboratori	€ 492,00
Area degli operatori	€ 154,00

3. Il trattamento economico di cui al precedente comma è erogato, a titolo di acconto, all'atto della sottoscrizione del presente contratto nella misura del 50%, salvo conguaglio a seguito della verifica dei risultati.
4. La valutazione dei comportamenti, ai fini della corresponsione del trattamento economico indennità di cui al presente articolo, è effettuata secondo quanto disciplinato dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance relativo all'anno di riferimento del presente contratto.
5. Il trattamento economico correlato alla valutazione individuale dell'attività svolta è corrisposto:
   a) interamente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 76 e ≤ 100;

b) proporzionalmente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 50 e ≤ 75;
c) non è corrisposto se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≤ 49.

6. Il budget destinato alla indennità di produttività individuale ammonta complessivamente, per l'anno 2025, a € 64.025,76, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Articolo 8
Differenziazione dei trattamenti economici individuali

1. Le Parti concordano di destinare quale ammontare per la differenziazione dei trattamenti economici individuali di cui all'articolo 19 del CCNL 2019-2021 la somma omnicomprensiva di € 1.000,00.
2. Le Parti stabiliscono di corrispondere la maggiorazione prevista dall'articolo 19 del CCNL 2019-2021 alle unità di personale inquadrate nell'Area degli Operatori e nell'Area dei Collaboratori che hanno conseguito una valutazione della performance individuale uguale o superiore a 76 punti, ripartendo la somma complessiva di cui al comma precedente in parti uguali tra le Aree, come di seguito specificato:
   - € 250,00 per l'Area degli Operatori;
   - € 750,00 per l'Area dei Collaboratori.
3. Le Parti, preso atto che l'ammontare annuo del premio individuale distinto per Area, di cui all'articolo 7, è pari ai seguenti importi:
   - Area degli Operatori: € 154,00, lordo dipendente;
   - Area dei Collaboratori: € 492,00, lordo dipendente;

   concordano di fissare le percentuali per il calcolo della maggiorazione del premio individuale nelle misure di seguito specificate:
   - 61,17% per l'Area degli Operatori, corrispondente ad una maggiorazione di € 94,20, oltre oneri a carico dell'amministrazione, per un totale complessivo di € 125,00;
   - 38,29% per l'Area dei Collaboratori, corrispondente ad una maggiorazione di € 188,39, oltre oneri a carico dell'amministrazione, per un totale complessivo di € 250,00.
4. La quota limitata di personale cui riconoscere la predetta maggiorazione, riservata al personale che ha conseguito una valutazione della performance individuale uguale o superiore a 76 punti, è calcolata sulla base del budget disponibile per ciascuna Area secondo quanto di seguito specificato:
   - n. 2 unità di personale per l'Area degli Operatori;
   - n. 3 unità di personale per l'Area dei Collaboratori.
5. L'individuazione delle unità di personale inquadrate nell'Area degli Operatori e nell'Area dei Collaboratori alle quali attribuire la maggiorazione di cui al precedente articolo avviene scorrendo la graduatoria risultante dal sistema di valutazione, distinta per Area. In caso di parità di punteggio la maggiorazione è riconosciuta alle unità di personale che nell'anno precedente hanno percepito dall'ateneo un reddito imponibile, ai fini fiscali, più basso rispetto alle altre unità di personale con pari valutazione. Ai fini di un equo raffronto, per il personale assunto nel corso dell'anno precedente il predetto reddito

imponibile è rapportato all'anno. In caso di eventuale ulteriore parità, si considera la maggiore anzianità di servizio.

Articolo 9
Trattamenti economici correlati alla performance organizzativa destinati al personale delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari

1. I trattamenti economici correlati alla performance organizzativa sono erogati in coerenza con il Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance relativo all'anno di riferimento del presente contratto. Essi sono finalizzati a incentivare la qualità dei servizi prodotti da ciascun Settore/Unità Organizzativa e sono correlati al conseguimento degli obiettivi operativi assegnati dall'Amministrazione agli stessi.
2. Il budget complessivo destinato ai trattamenti economici correlati alla performance organizzativa ammonta, per l'anno 2025, a € 67.031,16, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.
3. Tenuto conto che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 prevede per ogni Settore/Unità Organizzativa obiettivi relativi alle procedure operative, la performance organizzativa verrà valutata con riferimento agli obiettivi raggiunti e ai risultati della Customer Satisfaction, secondo il punteggio risultante nell'apposita scheda. Considerato che a tali obiettivi concorre tutto il personale delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari, l'importo disponibile verrà ripartito tra il predetto personale in relazione al Settore/Unità Organizzativa presso cui presta servizio.
4. Il trattamento economico correlato alla performance organizzativa è corrisposto:
   a) interamente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 76 e ≤ 100;
   b) proporzionalmente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 50 e ≤ 75;
   c) non è corrisposto se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≤ 49.

Articolo 10
Indennità correlate alle condizioni di lavoro che comportano oneri, rischi o disagi particolarmente rilevanti

1. Al personale che svolge abitualmente mansioni di autista è attribuita una indennità omnicomprensiva lorda per ogni giorno o frazione di giorno in cui tale funzione viene effettivamente esercitata al di fuori del territorio comunale. Tale indennità viene stabilita in € 30,00, lorda dipendente.
   Il budget destinato a remunerare tale indennità per l'anno 2025 è di € 3.600,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad € 1.177,20, per un totale complessivo di € 4.777,20.
2. Alle unità di personale inquadrate nelle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari, non già titolari di incarichi di responsabilità, incaricate dall'Amministrazione a prestare l'attività lavorativa, oltre che nelle Unità Organizzative/Settori ai quali sono stati assegnati, anche presso altri Unità Organizzative/Settori, al fine di remunerare l'onere e il disagio che ne deriva, ivi compresa la necessità eventuale di recarsi presso altro plesso, è attribuita una indennità annuale lorda omnicomprensiva, pari a € 450,00, lordo dipendente.

Il budget destinato a remunerare la predetta indennità per l'anno 2025 è di € 1.800,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari a € 588,60, per un totale complessivo di € 2.388,60.

3. Al personale assegnato alle seguenti Unità Organizzative:
   - Unità Organizzativa "*Settore Servizi IT*";
   - Unità Organizzativa *"Applicativi Informatici e Analisi Statistiche";*
   - Unità Organizzativa *"Servizi agli Utenti"*;
   - Unità Organizzativa "*Reti"*;
   - Unità Organizzativa "*Settore Servizi Tecnici*";
   - Unità Organizzativa "*Manutenzione e Patrimonio"*;
   - Unità Organizzativa "*Programmazione Edilizia"*;
   - Unità Organizzativa "*Grandi Progetti*";
   - Unità Organizzativa "*Servizio di Prevenzione e Protezione*";
   - Unità Organizzativa "*Laboratori didattici e di ricerca DST*";
   - Unità Organizzativa "*Laboratori didattici e di ricerca DING*";

   che, in relazione alle specifiche attività di competenza e/o per esigenze del Rettorato e della Direzione Generale, sostiene il disagio di doversi spostare in sedi e/o uffici diversi da quello di afferenza, è attribuita una indennità fissa mensile di € 30,00, lordo dipendente.

   Per le unità di personale assegnate *ad interim* presso le predette Unità Organizzative la indennità innanzi specificata spetta nella misura del 50%.

   Il budget destinato a remunerare la predetta indennità per l'anno 2025 è pari a € 8.475,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari ad € 2.771,33, per un totale complessivo di € 11.246,33.

3. Al personale assegnato alle seguenti Unità Organizzative:
   - Unità Organizzativa *"Segreteria Generale"*;
   - Unità Organizzativa "*Sistemi Finanziari*";
   - Unità Organizzativa "*Contabilità e Bilancio*";
   - Unità Organizzativa "*Stipendi e altri Compensi*";
   - Unità Organizzativa "*Qualità e Valutazione*";
   - Unità Organizzativa "*Settore Personale e sviluppo organizzativo*";
   - Unità Organizzativa "*Personale TA e Dirigenti*";
   - Unità Organizzativa "*Personale docenti e ricercatori*";
   - Unità Organizzativa *"Settore Affari Legati e Generali";*
   - Unità Organizzativa "*Legale, Società Partecipate*";
   - Unità Organizzativa "*Gare, Convenzioni, Contratti*";
   - Unità Organizzativa "*Diritto allo Studio*";
   - Unità Organizzativa "*Settore Servizi ai Dipartimenti DEMM e DST*";
   - Unità Organizzativa "*Segreteria di Direzione DST*";
   - Unità Organizzativa "*Segreteria di Direzione DEMM*";
   - Unità Organizzativa "*Settore Servizi al Dipartimento DING*";
   - Unità Organizzativa "*Settore Servizi agli Studenti*";
   - Unità Organizzativa "*Internazionalizzazione e mobilità*";
   - Unità Organizzativa "*Post-laurea*";
   - Unità Organizzativa "*Carriere e Studenti*";
   - Unità Organizzativa "*Settore Risorse Strumentali*";
   - Unità Organizzativa "*Centro Linguistico di Ateneo*";
   - Unità Organizzativa "*Biblioteca Centrale*";

- Unità Organizzativa "*Terza Missione*";
- Unità Organizzativa "*Settore Didattica, Ricerca e Comunicazione*";
- Unità Organizzativa "*Ricerca e Trasferimento tecnologico*";
- Unità Organizzativa "*Orientamento ed Eventi*";
- Unità Organizzativa "*Web e Comunicazione*";
- Unità Organizzativa "*Supporto Amministrativo Didattico DEMM*";
- Unità Organizzativa "*Supporto Amministrativo Didattico DING*";
- Unità Organizzativa "*Supporto Amministrativo Didattico DST*";
- Unità Organizzativa *"Supporto Offerta Formativa"*,

è attribuita una indennità fissa mensile per attività di supporto informativo rivolto a utenti interni e/o esterni, pari a € 30,00, lordo dipendente.

Per le unità di personale assegnate *ad interim* presso le predette Unità Organizzative la indennità innanzi specificata spetta nella misura del 50%.

Il budget destinato a tale indennità per l'anno 2025 è pari a € 29.143,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari a € 9.529,76, per un totale complessivo di € 38.672,76.

4. Al personale addetto al maneggio di valori economali è attribuita una indennità lorda annuale pari al dieci per cento dell'ammontare speso a titolo di fondo economale nell'anno di riferimento.

   Il budget destinato a tale indennità per l'anno 2025 è pari a € 1.000,00, cui si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, pari a € 327,00, per un totale complessivo di € 1.327,00.
5. Le indennità di cui al presente articolo:
   a) sono corrisposte con cadenza annuale posticipata a tutte le unità di personale delle Aree degli Operatori, dei Collaboratori e dei Funzionari, non già titolari di incarichi di responsabilità, svolgenti le attività e/o afferenti alle Unità Organizzative elencate nei precedenti commi;
   b) verranno corrisposte fino alla concorrenza delle somme disponibili;
   c) sono cumulabili tra di loro fino all'importo annuo, lordo dipendente, di € 1.000,00;
   d) non vengono corrisposte al dipendente che percepisce compensi per incentivi funzioni tecniche, incarichi sul fondo premiale e conto terzi superiori all'importo annuo, lordo dipendente, di € 1.900,00.

Articolo 11
Indennità di posizione organizzativa e professionale di cui all'articolo 87 del CCNL 2019-2021 (articolo 120, comma 2, lett. f) CCNL 2019-2021)

1. Ai dipendenti dell'Area dei Funzionari cui sono attribuiti incarichi di posizione organizzativa (di natura organizzativo-gestionale) è attribuita, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del CCNL 2019-2021, una indennità annuale lorda omnicomprensiva corrisposta per tredici mensilità, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti.
2. I valori della predetta indennità sono differenziati in base alla fascia di collocazione della Unità Organizzativa, come di seguito specificato:
   - € 4.000,00, lordo dipendente, per incarico di posizione organizzativa relativa a Unità Organizzativa di I fascia;

- € 3.300,00, lordo dipendente, per incarico di posizione organizzativa relativa a Unità Organizzativa di II fascia.

3. Ai dipendenti dell'Area dei Funzionari già assegnatari di incarichi di posizione organizzativa, l'Amministrazione può affidare ulteriore incarico di responsabilità di Unità Organizzative prive di figura apicale. Alle predette unità di personale viene attribuita, ai sensi dell'articolo 87, comma 2, del CCNL 2019-2021, una indennità annuale lorda omnicomprensiva corrisposta per tredici mensilità, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti, così distinta:
   - € 2.800,00, lordo dipendente, per incarico di posizione organizzativa *ad interim* relativa a Unità Organizzativa di I fascia;
   - € 2.100,00, lordo dipendente, per incarico di posizione organizzativa *ad interim* relativa a Unità Organizzativa di II fascia.
4. Un terzo dell'indennità di posizione organizzativa è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti, in coerenza con i principi stabiliti nel Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance relativo all'anno di riferimento del presente contratto. Il predetto importo è erogato in due *tranche*: la prima, in acconto, entro il 30 giugno, a seguito di una relazione presentata dal Responsabile dell'Unità Organizzativa sullo stato degli obiettivi assegnati, e la seconda, a saldo, a seguito di valutazione della performance. La valutazione è effettuata dal Direttore Generale.
5. Un terzo dell'indennità di posizione organizzativa:
   a) è corrisposto interamente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 76 e ≤ 100;
   b) è corrisposto proporzionalmente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 50 e ≤ 75;
   c) non è corrisposto se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≤ 49.
6. Il Direttore Generale può conferire ai dipendenti dell'Area dei Funzionari in servizio incarichi a termine di natura specialistica o professionale che, pur rientrando nell'ambito delle funzioni dell'Area di appartenenza, richiedano lo svolgimento di compiti di maggiore responsabilità e professionalità, anche implicanti iscrizione ad albi professionali, per i quali è attribuita una specifica indennità di natura specialistica. Tali incarichi, tenuto conto della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta, sono retribuiti, con una indennità annuale lorda omnicomprensiva pari a € 1.919,16 corrisposta per tredici mensilità, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti.
7. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, per l'anno 2025, è stimato in € 183.824,85, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.

Articolo 12
Indennità di specifiche responsabilità di cui all'articolo 117 del CCNL 2019-2021 (articolo 120, comma 2, lett. d) CCNL 2019-2021)

1. Alle unità di personale inquadrate nell'Area dei Collaboratori, alle quali, con provvedimento del Direttore Generale, sono conferiti, ai sensi dell'articolo 117 del CCNL 2019-2021, incarichi di posizione organizzativa relativa a Unità Organizzativa di II fascia, è corrisposta, con cadenza mensile, a titolo di acconto, salvo conguaglio in sede di verifica dei risultati raggiunti, una indennità annua di specifiche responsabilità pari a € 3.300,00, lordo dipendente.
2. Il Direttore Generale può, altresì, attribuire al personale dell'Area dei Collaboratori e dell'Area degli Operatori compiti che, pur rientrando nelle funzioni proprie dell'Area di appartenenza, comportano l'assunzione di specifiche responsabilità, ai sensi dell'articolo 117 del CCNL 2019-2021. Tali incarichi, tenuto conto della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta, sono retribuiti, con una indennità annua di specifiche responsabilità pari a € 1.919,16, lorda dipendente. La predetta indennità è corrisposta, con cadenza mensile, a titolo di acconto, salvo conguaglio in sede di verifica dei risultati raggiunti.
3. Il budget destinato alle indennità previste e disciplinate dal presente articolo, per l'anno 2025, è stimato in € 79.570,00, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione.

Articolo 13
Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP: utilizzo

1. Le Parti concordano di ripartire le risorse del Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP per l'anno 2025, costituito ai sensi dell'articolo 121 del vigente CCNL 2019-2021, che ammontano a € 245.025,92, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione, nel modo seguente:

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione comprensiva del rateo di tredicesima mensilità (articolo 88, comma 6 del CCNL 2019-2021 - articolo 122, comma 1, lett. a) CCNL 2019-2021)	€ 131.705,00
Retribuzione di risultato (articolo 88, comma 8 del CCNL 2019-2021 - articolo 122, comma 1, lett. a) CCNL 2019-2021)	€ 30.985,44
Progressioni economiche del personale di cui all'articolo 86 del CCNL 2019-2021 (articolo 122, comma 1, lett. b) CCNL 2019-2021) come da Accordo "stralcio" sottoscritto in data 26 settembre 2025	€ 12.177,44
Compensi riconosciuti al personale dell'Area EP ai sensi delle diposizioni di legge (articolo 122, comma 1, lettera d) del CCNL 2019-2021) – *Risorse derivanti da attività in conto terzi e destinate al Fondo Comune di Ateneo*, ai sensi dell'articolo 4 D.L. 28.05.1981, n. 255, conv. nella Legge 24 -07-1981, n.391	€ 3.439,15
Compensi riconosciuti al personale ai sensi delle diposizioni di legge (articolo 122, comma 1, lettera d) del CCNL 2019-2021) – *Risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50*	€ 66.718,89
Totale	€ 245.025,92

Articolo 14
Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato spettante al personale dell'Area delle Elevate Professionalità

1. Il trattamento economico accessorio da corrispondere al personale dell'Area delle Elevate Professionalità è differenziato in tre fasce, come di seguito specificato:
   a) I fascia, con diritto alla seguente retribuzione complessiva annua, lordo dipendente, pari a € 15.500,00, così distinta:
      - € 12.916,67, importo che costituisce la retribuzione di posizione, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità;
      - € 2.583,33, pari al venti per cento dell'importo di cui al punto precedente, che costituisce la retribuzione di risultato;
   b) II fascia, con diritto alla seguente retribuzione complessiva annua, lordo dipendente, pari a € 10.500,00, così distinta:
      - € 8.750,00, importo che costituisce la retribuzione di posizione, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità;
      - € 1.750,00, pari al venti per cento dell'importo di cui al punto precedente, che costituisce la retribuzione di risultato;
   c) III fascia, con diritto alla seguente retribuzione complessiva annua, lordo dipendente, pari a € 6.000,00, così distinta:
      - € 5.000,00, importo che costituisce la retribuzione di posizione, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità;
      - € 1.000,00, pari al venti per cento dell'importo di cui al punto precedente, che costituisce la retribuzione di risultato;
2. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 3 del presente articolo, le unità di personale inquadrate nell'Area delle Elevate Professionalità saranno collocate in una delle tre fasce con provvedimento del Direttore Generale, tenuto conto della collocazione del Settore in una delle tre fasce ovvero delle funzioni e delle attività da svolgere, della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali e professionali posseduti, delle attitudini, delle capacità professionali e dell'esperienza acquisita dal dipendente.
3. Alle unità di personale inquadrate nell'Area delle Elevate Professionalità, cui è attribuito un incarico *ad interim* su un Settore spetta un trattamento economico accessorio aggiuntivo. Tale incarico *ad interim* è retribuito con un importo, attribuito a titolo di retribuzione di risultato, non superiore al 20% del valore economico di posizione (fascia) dell'incarico conferito *ad interim*.
4. Alle unità di personale inquadrate nell'Area delle Elevate Professionalità cui sono attribuiti dal Direttore Generale ulteriori e particolari incarichi di responsabilità di natura specialistica e altamente tecnica, quale Responsabile della Transizione al Digitale (RTD) e Responsabile della integrazione nell'ambiente di lavoro delle persone con disabilità (Disability Manager), spetta un incremento del trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo, così distinto:
   a) € 1.083,33, a titolo di incremento della retribuzione di posizione, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità;
   b) € 216,67, pari al venti per cento dell'importo di cui alla lettera a), che costituisce l'incremento della retribuzione di risultato.

5. Alle unità di personale inquadrate nell'Area delle Elevate Professionalità con rapporto di lavoro a tempo parziale, in misura percentuale superiore all'80%, la retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte in misura piena. Al di sotto della predetta percentuale, la retribuzione di posizione e di risultato sono corrisposte in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
6. Allo scopo di remunerare i maggiori oneri e responsabilità delle unità di personale inquadrate nell'Area delle Elevate Professionalità che svolgono incarichi aggiuntivi, è prevista, in aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, una quota ai fini del trattamento accessorio, in ragione dell'impegno richiesto, pari al 60% dell'importo disponibile, una volta detratti gli oneri a carico della amministrazione.
7. Le risorse determinate ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Universitario, stipulato il 16 ottobre 2008, pari al 40% dell'ammontare complessivo dei compensi previsti per gli incarichi aggiuntivi conferiti alle unità di personale inquadrate nell'Area delle Elevate Professionalità sono destinate a incrementare il Fondo risorse decentrate personale dell'Area EP (articolo 121, comma 2, lett. e) del CCNL 20219-2021).
8. La retribuzione di posizione è corrisposta mensilmente.
9. La indennità di risultato:
   a) è corrisposta interamente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 76 e ≤ 100;
   b) è corrisposta proporzionalmente se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≥ 50 e ≤ 75;
   c) non è corrisposta se il valore della valutazione a consuntivo è compreso nel target ≤ 49.
10. Per l'anno 2025 il budget destinato a tale finalità è pari a € 162.690,44, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

Articolo 15
Progressione economica all'interno delle Aree

1. Le Parti rinviano all'Accordo "stralcio" relativo alle risorse da destinare alle progressioni all'interno delle Aree per l'anno 2025, sottoscritto in data 26 settembre 2025, in merito al quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere positivo con Verbale del 23 settembre 2025, n. 6/2025.

Articolo 16
Criteri di ripartizione delle risorse derivanti da attività in conto terzi e riservate al Fondo Comune di Ateneo

1. Le Parti concordano di ripartire le somme derivanti da attività conto terzi e destinate al Fondo Comune di Ateneo nell'anno 2024, pari all'importo complessivo lordo di € 64.913,96, secondo le disposizioni contenute nell'Accordo per la ripartizione del Fondo Comune di Ateneo, sottoscritto in data 3 settembre 2019, in merito al quale il Collegio dei Revisori dei Conti ha reso parere positivo con Verbale del 10 settembre 2019, n.9/2019, registrato nel protocollo di ateneo in pari data con il numero progressivo 18958.

Articolo 17
Fondo incentivi per funzioni tecniche

1. Le Parti concordano di ripartire le risorse destinate agli incentivi per funzioni tecniche, già accantonate al pertinente fondo nell'anno 2024, ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari all'importo complessivo lordo di € 198.297,37, secondo le disposizioni contenute nel vigente Regolamento.

Articolo 18
Lavoro Straordinario

1. Per l'anno 2025, il budget effettivamente utilizzabile per il lavoro straordinario, al lordo degli oneri riflessi a carico della amministrazione pari ad € 3.696,31, ammonta ad € 15.000,00, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente contratto.
2. Le Parti per la regolamentazione del lavoro straordinario rinviano all'accordo sottoscritto in data 21 marzo 2018.

Articolo 19
Norme finali

1. Le clausole del presente contratto collettivo integrativo che dovessero risultare in contrasto con sopravvenute disposizioni legislative o contrattuali cesseranno di produrre i loro effetti dalla data di entrata in vigore delle predette disposizioni.
2. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi prevista dal comma 1 del presente articolo, le Parti si incontreranno per adeguare il testo del contratto collettivo integrativo di lavoro alle nuove disposizioni legislative e contrattuali.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Professoressa Maria MORENO Rettrice	Firmato
Ingegnere Gianluca BASILE Direttore Generale	Firmato
DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE	
Dottore Emilio FORTE Comitato iscritti FLC–CGIL	Firmato
Dottore Emilio LANDI Referente di Ateneo CISL-F.S.U.R. – Settore Università	Firmato
Dottore Ivan LOMBARDI Rappresentante Sindacale Federazione GILDA- UNAMS	Firmato
Dottoressa Irma DI DONATO Rappresentante Sindacale di Ateneo SNALS-Confsal	Firmato
Dottoressa Carmelina RUSSO Rappresentante Sindacale di Ateneo ANIEF	Firmato
Dottoressa Monica MAZZONE Rappresentanza Sindacale Unitaria	Firmato
Signore Massimo MASTROIANNI Rappresentanza Sindacale Unitaria	Firmato
Dottore Vincenzo MALAFARINA Rappresentanza Sindacale Unitaria	Firmato

Benevento, 24 novembre 2025